SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

03A12657

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 novembre 2003, n. **334.**

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Helsinki il 24 aprile 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione 9 del *Memorandum* stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.710 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

MEMORANDUM D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

SULLA

COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica di Finlandia, denominati di seguito "le Parti",

considerate le possibilità di potenziare le capacità della loro difesa e delle industrie per la Difesa;

promuovendo la standardizzazione e l'interoperabilità, facilitando la partecipazione nelle operazioni di peacekeeping;

allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie di cui Parti dispongono per le esigenze relative ai materiali di Difesa;

cercando di facilitare il contatto in futuro tra gli organi militari al fine di definire le attività operative e addestrative,

visto il Memorandum of Understanding relativo alle Disposizioni Generali di Sicurezza per la Protezione delle Informazioni Classificate firmato a Roma il 9 marzo 1993;

hanno concordato quanto segue:

SEZIONE 1
Obiettivi

Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Finlandia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la Difesa, secondo i termini del presente Memorandum d'Intesa, e di tutti i possibili relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli internazionali.

Questi obiettivi saranno raggiunti, in particolare, nel modo seguente:

- iniziando programmi in comune utilizzando le risorse industriali dei due Paesi per fare ricerca, sviluppare e produrre equipaggiamenti per la difesa al fine di soddisfare le esigenze delle Forze Armate di ciascuna o entrambe le Parti e per le vendite della difesa decise insieme;
- agevolando tale supporto logistico e l'addestramento che potrebbe essere necessario per equipaggiamenti della difesa sviluppati insieme;
- fornendo opportunità alle industrie degli Stati delle Parti di partecipare a gare per l'approvvigionamento di equipaggiamenti e servizi per la difesa;
- agevolando e incoraggiando lo scambio di informazioni tecniche e relative agli equipaggiamenti della difesa;
- promuovendo il dialogo tra industria e industria e la cooperazione tra le due Parti nei settori della difesa e relativi all'alta tecnologia.

Le Parti possono concludere accordi secondari e/o associati, se necessario, al fine di attuare la cooperazione che deriva dal presente Memorandum d'Intesa.

SEZIONE 2

Il presente Memorandum d'Intesa non pregiudicherà accordi esistenti in vigore che potrebbero essere stati sottoscritti da una delle Parti.

SEZIONE 3
Gestione

Al fine di promuovere la cooperazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, le Parti:

- si consulteranno allo scopo di scegliere le proposte per la cooperazione;
- considereranno le proposte di entrambe le Parti per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'approvvigionamento, la manutenzione e il commercio di particolari articoli dei materiali della difesa;
- prendendo in considerazione le esigenze delle proposte scelte, svilupperanno e decideranno le disposizioni per attuare i programmi, chiederanno l'approvazione, se necessario, e riesamineranno i progressi;
- agevoleranno la cooperazione nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa.

Ciascuna delle Parti garantisce che, in qualsiasi momento, le informazioni ricevute non saranno usate per scopi diversi da quelli autorizzati dal proprietario delle informazioni.

SEZIONE 4
Sicurezza

Tutte le informazioni classificate scambiate tra le Parti nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa saranno protette in conformità al Memorandum of Understanding relativo alle Disposizioni Generali di Sicurezza per la Protezione delle Informazioni Classificate, firmato a Roma il 9 marzo 1993.

SEZIONE 5
Comitato misto direttivo

Le Parti costituiranno un Comitato Direttivo Misto a livello Direttori Nazionali degli Armamenti, con la responsabilità di controllare e agevolare la cooperazione.

Il Comitato si riunirà regolarmente, sulla base di quanto concordato qui sí seguito salvo diverse decisioni comuni; le riunioni si terranno alternativamente in Italia e in Finlandia, sotto la Presidenza della Parte ospitante.

SEZIONE 6
Esportazioni

Le Parti concordano che la possibile esportazione di prodotti derivati da programmi bilaterali è soggetta alla rispettiva legislazione e ai rispettivi regolamenti nazionali del Paese in cui tali prodotti sono stati fabbricati.

SEZIONE 7
Finanziamenti

Questo Memorandum d'Intesa non imporrà alcun obbligo finanziario a nessuna delle Parti per quanto riguarda l'altra Parte.

Ogni Parte sarà responsabile del finanziamento dei propri costi relativi all'attuazione e all'amministrazione del presente Memorandum d'Intesa. Specifiche disposizioni di divisione dei costi saranno discusse come parte di un accordo specifico che potrebbe essere sviluppato nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa.

SEZIONE 8
Contenzioso

Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o l'esecuzione di questo Memorandum d'Intesa sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le Parti e non si farà riferimento a terzi per la sua risoluzione.

SEZIONE 9
Entrata in vigore, emendamento e conclusione

Questo Memorandum d'Intesa può essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti e entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e sarà prorogato per successivi periodi di 5 anni, a meno che le Parti decidano in modo diverso.

Una delle Parti può denunciare il presente Memorandum d'Intesa, comunicando all'altra Parte la propria intenzione di concluderlo, nel qual caso esso avrà termine 6 mesi dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente Memorandum d'Intesa in qualsiasi momento.

Le rispettive responsabilità e i rispettivi vincoli delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle informazioni e del materiale, continueranno ad essere applicate indipendentemente dalla denuncia del Memorandum d'Intesa.

Detta denuncia non pregiudicherà alcun vincolo o responsabilità che potrebbero essere stati accettati secondo i termini del presente Memorandum d'Intesa.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Helsinki il 24 Aprile 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Finlandese e Inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede il testo inglese.

Per il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana

Per il Ministero della Difesa
della Repubblica di
Finlandia
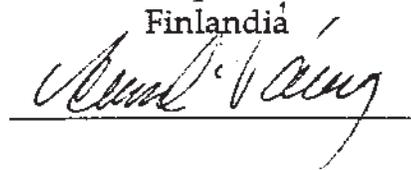
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF FINLAND

CONCERNING

CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIEL

The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Finland, hereinafter called "the Parties" :

considering the opportunities to enhance the capabilities of their defence and defence related industries ;

promoting standardisation and interoperability, facilitating participation in peace-keeping operations ;

aiming at the optimum use of the financial resources available to the Parties for defence materiel purposes;

striving to facilitate future contact between military bodies in order to define operational and training activities;

seeing the Memorandum of Understanding for the Protection of Classified Information signed in Rome on March 9th 1993;

have agreed as follows :

SECTION 1
Objectives

The Parties will promote, to the best of their ability, co-operation in research, development, production, acquisition and logistic support in the field of Defence materiel between Italy and Finland, in accordance with the terms of this MoU and any possible associated annex, in compliance with national laws, regulations and international obligations.

These objectives will be achieved, in particular, in the following way :

- starting joint programs utilising the industrial resources of each country to research, develop and produce defence equipment in order to meet the requirements of each or both defence forces of the Parties and for mutually determined defence sales ;
- facilitating such logistic support and training as may be required for jointly developed defence equipment ;
- providing opportunities for the industries of states of the Parties to compete for procurement of defence equipment and services ;
- facilitating and encouraging the exchange of defence technical and equipment related information ;
- fostering of industry to industry dialogue and co-operation between each Party in the defence and related high technology sectors.

The Parties may conclude subsidiary and/or associated agreements, if need be, in order to implement co-operation following from this MoU.

SECTION 2

This MoU shall not prejudice any existing operative agreements which may have been subscribed by either Party.

SECTION 3
Management

In order to foster co-operation under this MoU, the Parties will:

- consult with a view to selecting proposals for co-operation ;
- consider proposals by either Party for co-operative research, development, production, procurement, maintenance and trade in particular items of defence materiel ;
- develop and decide on arrangements to implement programs, seek approval as necessary and review progress having regard to the requirements of proposals selected;
- facilitate co-operation under this MOU.

Each Party assures that, at any time, the information received will not be used for purposes other than those authorised by the owner of the information.

SECTION 4
Security

All classified information exchanged between the Parties under this MoU will be protected in accordance with the Memorandum of Understanding concerning General Security Arrangements for the Protection of Classified Information, signed in Rome on 9th March 1993.

SECTION 5
Joint Steering Committee

The Parties will establish a Joint Steering Committee, at National Armament Director level, with the responsibility to oversee and facilitate co-operation.

The Committee will meet regularly as mutually agreed upon and unless otherwise mutually determined; the meetings will take place alternately in Italy and in Finland under the chairmanship of the host Party.

SECTION 6
Export

The Parties agree that possible exports of products resulting from bilateral programmes are subject to the respective national legislation and regulations of the country where those products are manufactured.

SECTION 7
Financing

This MoU will not impose any financial obligation on either Party regarding the other Party.

Each Party will be responsible for funding its own costs related to the implementation and administration of this MoU. Specific cost sharing arrangements will be negotiated as part of any specific agreements which may be developed under this MoU.

SECTION 8
Resolution of disputes

Any disputes arising from the interpretation or the implementation of this MoU will be resolved in a friendly way by consultation or negotiation between the Parties and will not be referred to any third party for resolution.

SECTION 9
Entry Into Force, Amendment and Termination

This MoU may be amended by mutual written consent of the Parties, at any time and it will enter into force on the date of the receipt of the last notification with which the Parties have informed each other that the respective internal procedures have been fulfilled.

It will remain in force for a ten year period and will be extended for successive five year periods, unless the Parties decide otherwise.

This MoU may be denounced by either Party giving notice to the other of its intention to terminate it, in which case it will terminate six (6) months after the receipt of the above mentioned notice. The Parties may mutually consent to the termination of this MoU at any time.

The respective responsibilities and obligations of the Parties regarding security arrangements and the protection of technical data, information and material will continue to apply irrespective of denunciation of the MoU.

The above mentioned denunciation will be without prejudice to any obligation or liability which may have been accepted under the terms of this MoU.

In witness whereof the undersigned, duly authorised to this effect, signed this MoU.

Done in Helsinki on the 24th April 1998, in two original texts in the Italian, Finnish and English languages, each text being equally authentic.
In case of any disagreement in interpretation, the English version will prevail.

For the Ministry of Defence of the Italian Republic
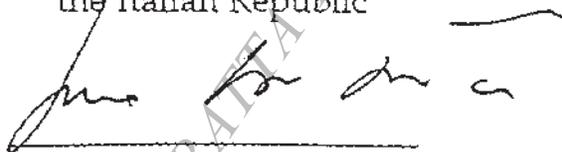
For the Ministry of Defence of the Republic of Finland
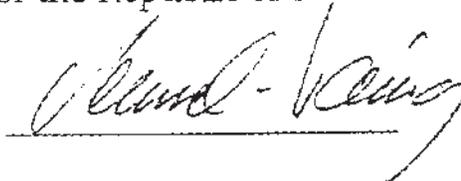
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2018):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 20 febbraio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 giugno 2003.

Relazione scritta annunciata il 24 giugno 2003 (atto n. 2018/A - relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula ed approvato il 24 giugno 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4215):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 16 e 30 settembre 2003.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23 ottobre 2003.

03G0361

LEGGE 24 novembre 2003, n. **335.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 271.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — *1.* All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*3*-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4345):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 3 ottobre 2003.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 6 ottobre 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, l'8 e 14 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 ed approvato il 21 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2553):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione per i presupposti di costituzionalità il 23 ottobre 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2003 e 12 novembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

03G0354

LEGGE 24 novembre 2003, n. **336.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2003, N. 272.

All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4346):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro senza portafoglio per gli italiani nel mondo (TREMAGLIA) il 3 ottobre 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 ottobre 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 7 e 14 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 14 ottobre 2003 ed approvato il 15 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2538):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 ottobre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione per i presupposti di costituzionalità il 22 ottobre 2003.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 23 e 28 ottobre 2003, 6 novembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 14 novembre 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 53.

03G0353

DECRETO-LEGGE 28 novembre 2003, n. **337.**

Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifiche provvidenze di carattere economico per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza dei recenti attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul, nonché di adeguare le misure di sostegno economico in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime per servizio e del dovere e dei loro familiari, in relazione ad eventi accaduti anche all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre 2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi la speciale elargizione di cui all'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell'evento.

2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono corrisposti ai familiari superstiti individuati secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo, gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di centottanta giorni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 603.200 euro per l'anno 2003 e di 42.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 2.

1. Per gli eventi successivi alla data del 1º gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 2.944.000 euro per l'anno 2003 e di 2.491.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 310.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto valutati in 3.569.700 euro per l'anno 2003 ed in 2.843.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0363

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2003.

Cessione di un immobile a titolo gratuito e perpetuo all'Università della Tuscia di Viterbo ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti l'individuazione di immobili del Ministero della difesa da inserire in programmi di dismissione di beni in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 11 agosto 1997, con il quale sono stati individuati i beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissione;

Considerato che, con appositi ordini del giorno presentati nei due rami del Parlamento, è stato chiesto al Governo di valutare l'opportunità di cedere a titolo gratuito e perpetuo l'immobile militare denominato Caserma «Palmanova» (aliquota) di Viterbo all'Università della Tuscia;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto in data 22 giugno 2001 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidena del Consiglio dei Ministri è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che prevedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il bene immobile citato in premessa è espunto dal programma di dismissione dei beni del Ministero della difesa, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1997, ed è contestualmente ceduto a titolo gratuito e perpetuo all'Università della Tuscia di Viterbo ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Roma, 20 ottobre 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 30

03A12915

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2003.

Sospensione del sig. Matteo Brigandì dalla carica di consigliere regionale della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ai sensi dell'ex art. 284 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 61 n. 7, 61 n. 9, 81 cpv., 110 e 640-*bis* del codice di procedura penale penale, emessa in data 30 luglio 2003, dal G.I.P. presso il tribunale di Torino nei confronti del sig. Matteo Brigandì, consigliere regionale nonchè assessore al legale e contenzioso della regione Piemonte;

Viste le comunicazioni datate 31 luglio 2003 e 7 agosto 2003, protocollo n. 03000567/L - 12B/4 Area II dell'ufficio territoriale del Governo di Torino relative all'ordinanza di cui sopra;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 30 luglio 2003 dalla carica elettiva ricoperta;

Vista la nota datata 13 agosto 2003, protocollo n. 03000657L - 127b/4 area II dell'ufficio territoriale del Governo di Torino con la quale si comunica che il G.I.P. presso il tribunale di Torino con provvedimento del 7 agosto 2003 ha revocato la misura degli arresti domiciliari;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Matteo Brigandì è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Piemonte dal 30 luglio al 7 agosto 2003.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12862

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2003.

Revoca del provvedimento di sospensione nei confronti del sig. Antonino Molinaro, dalla carica di consigliere regionale della regione Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 319, 476, 479, 640, 640-*bis* del codice penale, emessa in data 26 giugno 2003, dal G.I.P. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso nei confronti del sig. Antonino Molinaro, consigliere regionale della regione Molise;

Vista la comunicazione datata 27 giugno 2003, n. 77/1/9.10903 dell'ufficio territoriale del Governo di Campobasso;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 26 giugno 2003 dalla carica elettiva ricoperta;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Campobasso del 21 agosto 2003, n. 84/1/9.10903/Gab. con la quale si comunica che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso ha revocato la misura degli arresti domiciliari disposta a carico del consigliere regionale Antonino Molinaro, disponendo l'immediata remissione in libertà;

Vista la reintegrazione nella carica di consigliere regionale del sig. Antonino Molinaro, così come risulta dalla nota dell'ufficio territoriale del Governo di Campobasso del 9 ottobre c.a. con la quale è stata trasmessa copia della convocazione di seduta del 9 settembre 2003, riferita anche al suddetto consigliere;

Ritenuto che per effetto della disposizione del 21 agosto 2003 innanzi citata cessa l'efficacia della sospensione;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il provvedimento di sospensione nei confronti del sig. Antonino Molinaro dalla carica di consigliere regionale è revocato a decorrere dal 22 agosto 2003, per i motivi di cui in premessa.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A12863

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 novembre 2003.

Approvazione della deliberazione 17 ottobre 2003 del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti concernente la misura del contributo dovuto dagli iscritti per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Esaminata la deliberazione in data 17 ottobre 2003 con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato per l'anno 2004 la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento, nonché quella del limite massimo delle quote annuali per il biennio 2004-2005 dovute ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali;

Considerato, che la misura rimasta invariata rispetto a quella fissata per l'anno 2003, deve ritenersi congrua;

Visto l'art. 20 (commi *f* e *g*) della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e gli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 17 ottobre 2003, con cui il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha determinato in euro 50 le quote annuali dovute per l'anno 2004 al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; nonché in euro 50 il limite massimo delle quote annuali dovute, per il biennio 2004-2005, ai rispettivi consigli regionali e interregionali dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali; ed ha altresì disposto che le quote suddette, a norma dell'art. 28 del regolamento, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

Inoltre sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Roma, 3 novembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A12723

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2003.

Rideterminazione del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1, 2000-2006, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003. (Decreto n. 20/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000 che, con particolare riferimento agli interventi strutturali nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'Obiettivo 1, prevede, per le misure a gestione regionale, che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico alle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, mentre la restante quota rimanga a carico delle regioni e province autonome, e, per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato, che il 100% faccia carico al predetto Fondo di rotazione;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, di approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca al di fuori delle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a 99,6 Meuro ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 121,667 Meuro;

Visti i propri decreti n. 103395 del 9 novembre 2001, n. 120309 del 27 dicembre 2001 e n. 120302 del 23 dicembre 2002, con i quali si è provveduto ad assicurare, per il suddetto documento unico di programmazione, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(2003) 171 del 6 marzo 2003, che ha modificato il piano finanziario allegato alla suddetta decisione della Commissione europea C(2001) 45 del 23 gennaio 2001, prevedendo, da un lato, un aumento, pari a 1.805.000,00 euro, della dotazione complessiva della quota di cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, e, dall'altro, una diversa articolazione delle annualità riferite a detta quota;

Tenuto conto che in base al nuovo piano finanziario il cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 passa da 60.042.260,00 euro a 60.214.000,00 euro, con un onere aggiuntivo, nel quadriennio, pari a 171.740,00 euro;

Considerata la necessità che il quadro complessivo del cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003 venga aggiornato con il presente decreto;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 settembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del Docup Pesca, richiamato in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è rideterminato, per le annualità 2000, 2001, 2002 e 2003, così come precisato nella tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La predetta tabella *A* annulla e sostituisce le tabelle, relative al programma operativo «Pesca», allegate ai propri decreti citati in premessa.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 212

TABELLA *A*

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 del Docup "Pesca" regioni fuori obiettivo 1 2000/2006 - SFOP

(Importi in euro)

Programma operativo	Annualità	Vecchia decisione	Nuova decisione	Variazione
Docup Pesca fuori obiettivo 1	2000	15.010.565,00	14.000.000,00	-1.010.565,00
	2001	15.010.565,00	14.367.000,00	-643.565,00
	2002	15.010.565,00	16.098.000,00	1.087.435,00
	2003	15.010.565,00	15.749.000,00	738.435,00
TOTALE		**60.042.260,00**	**60.214.000,00**	**171.740,00**

03A12702

DECRETO 29 settembre 2003.

Cofinanziamento nazionale dell'annualità 2003 relativa al programma per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CEE n. 1543/2000, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 21/2003).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha

istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1543/2000 che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1639/2001 che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1543/2000;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2000/439/CE del 29 giugno 2000 relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca;

Vista la decisione della Commissione C(2003) 2629 del 23 luglio 2003 che, nel quantificare in 5.222.650,00 euro (di cui euro 4.242.090,00 per il programma minimo ed euro 980.560,00 per il programma esteso) l'importo delle spese ritenute ammissibili relative all'anno 2003, previste dal programma nazionale per la raccolta dei dati alieutici per il periodo 2002-2006, stabilisce in 2.464.241,00 euro (di cui euro 2.121.045,00 per il programma minimo ed euro 343.196,00 per il programma esteso) il relativo contributo finanziario comunitario, per cui la restante quota necessaria al finanziamento delle suddette spese ammonta a 2.758.409,00 (di cui euro 2.121.045,00 per il programma minimo ed euro 637.364,00 per il programma esteso);

Considerata la necessità di ricorrere per la copertura di tale quota alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 200303355 del 16 maggio 2003, n. 200308053 del 4 luglio 2003 e n. 200312371 del 3 settembre 2003;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 29 settembre 2003 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma per la raccolta dei dati alieutici, richiamato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 2.758.409,00 euro (di cui euro 2.121.045,00 per il programma minimo ed euro 637.364,00 per il programma esteso), per l'annualità 2003, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta somma verrà erogata, su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le modalità previste dall'art. 4 della decisione della Commissione C (2003) 2629 del 23 luglio 2003 e cioè il 50% della stessa nel corso del 2003 ed il restante 50% nel 2004, dopo il ricevimento e l'approvazione da parte della Commissione della relazione finanziaria e della relazione tecnica di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *b)* della decisione 2000/439/CE.

3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successive annualità.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 213

03A12703

DECRETO 7 novembre 2003.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - Anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante Generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attività operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2002;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio negli incarichi di comando indicati;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità in sedi non ambite;

Vista la delibera del COCER n. 03/55/9° in data 23 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, - tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 4221 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», relative all'anno 2002, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

Comando provinciale;

Comando di reparto operativo aeronavale;

Comando di gruppo;

Comando compagnia;

Comando di nucleo provinciale di polizia tributaria;

Comando di stazione navale;

Comando di sezione aerea;

Comando di tenenza;

Comando di sezione operativa navale;

Comando di brigata;

Comando di squadriglia navale,

per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2002, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7 secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2002:

Livello	Parametro
VI	4,5
VI bis	4,7
VII	4,8
VII bis	5
VIII	5,2
IX	5,4

Art. 3.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2002, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2002:

Livello	Parametro
V	2,7
VI	3,3
VI bis	3,6
VII	3,9
VII bis	4,2
VIII	4,5
IX	4,7

Art. 4.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2002, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

Nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale di polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio personale ed AA.GG., dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

Nuclei regionali di Polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonché del reparto comando dei nuclei regionali Trentino-Alto Adige e Abruzzo;

Nuclei provinciali di polizia tributaria, ad esclusione della sezione comando, dell'autodrappello e delle squadre comando dei gruppi dipendenti;

Gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre Comando di nucleo operativo dipendente;

Compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

Tenenze, ad esclusione della squadra comando;

Brigate;

Sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;

Equipaggi delle unità navali e nuclei sommozzatori;

Piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;

Sezioni di polizia giudiziaria,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2002:

Livello	Parametro
V	1,6
VI	1,8
VI bis	1,9
VII	2,0
VII bis	2,1
VIII	2,2
IX	2,4

Art. 5.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2002, ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2002:

Livello	Parametro
V	1,2
VI	1,4
VI bis	1,5
VII	1,6
VII bis	1,7
VIII	1,8
IX	2,0

Art. 6.

1. I militari distaccati presso altri Ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2002, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 7, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2002:

Livello	Parametro
V	0,5
VI	0,6
VI bis	0,7
VII	0,8
VII bis	0,9
VIII	1
IX	1,1

Art. 7.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente decreto è pari a € 17.000.000,00.

Art. 8.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2002, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il restante personale,

beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a € 8.000,00, indipendentemente dal livello retributivo e dalla tipologia d'impiego.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

a) di prima assegnazione;

b) di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

c) di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì ai militari che, pur in presenza di un nuovo trasferimento, abbiano già percepito, relativamente all'anno 2001, l'analogo incentivo previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 4 ottobre 2002.

Art. 9.

1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli precedenti:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2002;

i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2002;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottanquattro giorni complessivi nel 2002;

i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2002;

gli ufficiali di grado superiore a Tenente Colonnello;

gli ufficiali di complemento;

i finanzieri ausiliari;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

2. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 8 del presente decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di coincidenza di due o più fattispecie, tra quelle previste negli articoli medesimi, in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base al parametro più favorevole.

3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2002 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2002 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2002, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 10.

1. Agli ufficiali ed agenti di polizia tributaria è attribuito un compenso annuo in relazione alle attribuzioni, alle responsabilità e ai disagi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi alle qualifiche rivestite.

2. Il compenso di cui al comma 1 è stabilito nella misura di € 140,00, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per ciascun beneficiario, è cumulabile con, gli incentivi di cui agli articoli 2, 3,4, 5, 6 e non è cumulabile con l'incentivo previsto all'art. 8.

Lo stesso compenso di cui al comma 1 non compete:

ai militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2002;

ai militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2002;

ai militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2002;

3. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, il compenso di cui al comma 1 non compete, altresì:

agli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

agli ufficiali di complemento;

ai finanzieri ausiliari;

al personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

Art. 11.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e con il compenso di cui all'art. 10.

Art. 12.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 7, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli 2, 3, 4, 5, e 6.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A12741

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2003.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003 ed assegnazione borse di studio per l'anno accademico 2002/2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli» ed, in particolare, le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;

Visto l'art. 35 dello stesso decreto legislativo in cui è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il comma 2, dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo il

quale fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), che consolida per le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, raggiunto durante la seduta del 27 marzo 2003, sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2002/2003, che qui si intende integralmente recepito sia nelle premesse che nella decisione;

Considerato che sulla base dell'Accordo suindicato nulla è innovato circa il fabbisogno complessivo di 6.000 unità di medici specialisti da formare;

Considerato che, nell'anno accademico 2002/2003, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 19.105 circa, con una spesa, per l'anno accademico 2002/2003, di circa € 221.684.867,50;

Viste le disponibilità complessive in bilancio per l'anno 2003 ammontanti ad € 284.211.868,56 destinati al finanziamento della formazione dei medici specialisti;

Tenuto conto che in ragione delle indicate disponibilità di bilancio è possibile il finanziamento di complessive 5.388 borse di studio da assegnare agli specializzandi del primo anno di corso dell'anno accademico 2002/2003;

Ritenuto di autorizzare, limitatamente all'anno accademico 2002/2003, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;

Ritenuto che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione e su specifica richiesta delle regioni stesse;

Visto il comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di ammettere in soprannumero alle scuole di specializzazione, nel limite previsto del dieci per cento del fabbisogno complessivo previsto per ciascuna specializzazione, personale medico di ruolo o con contratto a tempo indeterminato appartenente a strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione;

Ritenuto di prevedere l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalità stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le Università e le regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione;

Visto il comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanità militare e per i medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che prevede una riserva di posti per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;

Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente: alla sanità militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2002/2003 in conformità all'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 marzo 2002, confermato per l'anno accademico 2002/2003 nella seduta del 27 marzo 2003, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 6000 unità, come da allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le borse direttamente finanziate dalle regioni e dalle province autonome per le esigenze dei propri servizi sanitari possono essere assegnate, anche in soprannumero rispetto al fabbisogno di cui al comma 1 ed a quelli stabiliti, per ogni specializzazione, dal successivo art. 5.

Art. 2.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, i posti riservati al Ministero della difesa per le esigenze della sanità

militare ed al Ministero dell'interno per le esigenze della sanità della Polizia dello Stato sono determinati rispettivamente in 39 ed in 60. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con modalità disciplinate dall'art. 7 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

2. I posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in numero di 29 unità. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle condizioni e con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Detti medici devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.

Art. 3.

1. Il personale medico di ruolo in servizio in unità operative del Servizio sanitario nazionale, in via prioritaria di anestesia e rianimazione, radiologia, radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare, di strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione, può essere ammesso a domanda in soprannumero alla rispettiva scuola, nel limite del 10% del numero complessivo previsto per ogni disciplina ai sensi dell'art. 5 e della capacità recettiva della scuola stessa, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro della salute. Il personale interessato deve aver, comunque, superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

2. Il personale medico di ruolo in servizio nelle strutture sanitarie, inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione, delle aziende ospedaliere, delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, è ammesso alle scuole di specializzazione, in soprannumero rispetto ai numeri programmati, nei limiti e con le modalità stabiliti, per ogni disciplina, d'intesa tra le Università e le regioni o province autonome salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità recettiva della rete che concorre alla formazione.

Art. 4.

1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 3, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 5.

1. Per l'anno accademico 2002/2003 il numero di borse di studio a carico del bilancio dello Stato, avuto riguardo alle disponibilità finanziarie, è di 5.388 ed è riportato, per ciascuna specializzazione nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le borse di studio saranno ripartite, con il decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione tenendo conto delle capacità ricettive e del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.

3. Fatte salve le riserve, ove utilizzate, di cui all'art. 2, entro la concorrenza dei numeri di posti programmati e ferma restando l'utilizzazione ed il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Università, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative.

4. Le regioni ove non operano facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con le Università al fine di destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 396

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno 2002-2003
Cardiochirurgia	60
Chirurgia dell'apparato digerente	25
Chirurgia generale	348
Chirurgia maxillo-facciale	37
Chirurgia pediatrica	36
Chirurgia plastica e ricostruttiva	41
Chirugia toracica	45
Chirurgia vascolare	45
Ginecologia e ostetricia	262
Neurochirurgia	55
Oftalmologia	125
Ortopedia e traumatologia	218
Otorinolaringoiatria	104
Urologia	98
Totale	1.509

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno 2002-2003
Anatomia e istologia patologica	76
Anestesia e rianimazione	490
Biochimica clinica	28
Farmacologia	20
Igiene e medicina preventiva	229
Medicina del lavoro	201
Medicina di comunità	2
Medicina legale	85
Medicina nucleare	74
Microbiologia e virologia	38
Patologia clinica	76
Radiodiagnostica	436
Radioterapia	131
Totale	1.886

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno 2002-2003
Allergologia ed immunologia clinica	44
Audiologia e foniatria	33
Cardiologia	207
Dermatologia e venereologia	87
Ematologia	76
Endocrinologia e mal. ricambio	91
Gastroenterologia	79
Genetica medica	23
Geriatria	158
Malattie dell'apparato respiratorio	93
Malattie infettive	69
Medicina dello sport	57
Medicina fisica e riabilitazione	140
Medicina interna	535
Medicina tropicale	8
Nefrologia	147
Neurofisiopatologia	15
Neurologia	125
Neuropsichiatria infantile	93
Oncologia	120
Pediatria	251
Psichiatria	230
Psicologia clinica	25
Reumatologia	31
Scienza dell'alimentazione	33
Tossicologia medica	22
Totale	2.605

TABELLA 1

Fabbisogno per gli aa.aa. 2001-2002 e 2002-2003	*6.000*

DECRETO 19 novembre 2003.

Modifica degli stampati di medicinali veterinari ad azione immunologica contenenti oli minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

Visto il decreto legislativo n. 119/1992 e successive modificazioni, in particolare l'art. 6, comma 2 e il capitolo VI-*bis*;

Visto l'art 28 del Regolamento CEE 2309/93 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Viste le linee guida della Commissione in materia di medicinali veterinari e farmacovigilanza veterinaria;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali veterinari ad azione immunologica contenenti oli minerali;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari ad azione immunologica contenenti oli minerali di integrare gli stampati e il riassunto delle caratteristiche del prodotto secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale veterinario, devono essere apportate al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglietto illustrativo e alle etichette interna ed esterna dei lotti prodotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO 1

MEDICINALI VETERINARI AD AZIONE IMMUNOLOGICA CHE CONTENGONO OLI MINERALI.

Sommario delle Caratteristiche del Prodotto

Speciali precauzioni per la sicurezza degli operatori che somministrano il prodotto:

Per l'operatore
Questo prodotto contiene oli minerali. L'autoinoculazione accidentale può determinare intenso dolore e tumefazione, soprattutto se inoculato nelle articolazioni o nelle dita, e in rari casi può provocare la perdita delle dita colpite se non si ricorre immediatamente alle cure mediche.

In caso di inoculazione accidentale, anche di piccole quantità, di questo prodotto, rivolgersi immediatamente ad un medico e mostrargli l'etichetta o il foglio illustrativo del prodotto.

Se il dolore persiste per più di 12 ore dopo l'esame medico, rivolgersi nuovamente al medico.

Per il medico
Questo prodotto contiene oli minerali. L'inoculazione accidentale di questo prodotto, anche se in piccole quantità, può determinare evidente tumefazione che potrebbe, per esempio, evolvere in necrosi ischemica e perfino perdita di un dito. Si richiede una immediata ed esperta valutazione di tipo chirurgico e potrebbe essere necessaria una tempestiva incisione e irrigazione del sito d'inoculo, soprattutto se c'è interessamento dei tessuti molli delle dita o dei tendini.

Foglio illustrativo

Speciali precauzioni per la sicurezza degli operatori che somministrano il prodotto:

Per l'operatore
Questo prodotto contiene oli minerali. L'autoinoculazione accidentale può determinare intenso dolore e tumefazione, soprattutto se inoculato nelle articolazioni o nelle dita, e in rari casi può provocare la perdita delle dita colpite se non si ricorre immediatamente alle cure mediche.

In caso di inoculazione accidentale, anche di piccole quantità, di questo prodotto, rivolgersi immediatamente ad un medico e mostrargli l'etichetta o il foglio illustrativo del prodotto.

Se il dolore persiste per più di 12 ore dopo l'esame medico, rivolgersi nuovamente al medico.

Per il medico
Questo prodotto contiene oli minerali. L'inoculazione accidentale di questo prodotto, anche se in piccole quantità, può determinare evidente tumefazione che potrebbe, per esempio, evolvere in necrosi ischemica e perfino perdita di un dito. Si richiede una immediata ed esperta valutazione di tipo chirurgico e potrebbe essere necessaria una tempestiva incisione e irrigazione del sito d'inoculo, soprattutto se c'è interessamento dei tessuti molli delle dita o dei tendini.

Etichetta interna ed esterna

Avvertenze:
L'autoinoculazione accidentale è pericolosa. Leggere attentamente il foglio illustrativo prima dell'uso

03A12774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Nuova cooperativa internazionale a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 14 marzo 2000 nei confronti della società cooperativa «Nuova cooperativa internazionale a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 23 febbraio 1988, dal quale risulta un eccessivo ritardo della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al presidente del collegio sindacale della cooperativa (in quanto il liquidatore è deceduto) e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal presidente del collegio sindacale (liquidatore deceduto) sia dall'ente e da terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

La sostituzione del liquidatore ordinario sig. Giacchino Umberto, deceduto il 23 maggio 1997, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 23 febbraio 1988, della società cooperativa «Nuova cooperativa internazionale a r.l.», con sede legale in Milano, viale Sarca n. 73, costituita per rogito notaio dott. Michele Capasso di Milano in data 29 settembre 1982, repertorio n. 23152, racc. n. 1527, B.U.S.C. n. 11541/195106, codice fiscale n. 06653810157, e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del rag. Coccia Mario, nato a Lucera il 9 giugno 1947, con studio in Opera (Milano), via G. Di Vittorio n. 60.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 novembre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12504

DECRETO 7 novembre 2003.

Ricostituzione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 44 e 45, concernenti, rispettivamente, l'istituzione, la composizione e la nomina del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto interministeriale in data 7 ottobre 1999 con il quale è stato costituito, a decorrere dal 19 ottobre 1999 e per la durata di un quadriennio, il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;

Ritenuto, in considerazione dell'imminente scadenza, di dover procedere alla ricostituzione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, al fine di garantire continuità nell'attività dell'organismo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 7 novembre 2003 e per la durata di un quadriennio, è ricostituito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, composto dai seguenti membri:

prof. Massimo Angrisani, professore universitario;

prof. Michele Bernasconi, professore universitario;

dott. Giuliano Cazzola, dirigente generale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

cons. Rocco Colicchio, consigliere della Corte dei conti;

cons. Pietro Gambioli, consigliere della Corte dei Conti;

cons. Caro Lucrezio Monticelli, consigliere di Stato, Capo dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

prof. Angelo Fabio Marano, dirigente - Presidenza del Consiglio dei Ministri;

avv. Arturo Mongillo - esperto;

dott. Mario Lucchini - esperto;

dott.ssa Marisa Bedoni - esperto;

dott. Paolo Reboani - esperto;

dott. Marco Sartori - esperto;

dott.ssa Lucia Vitali - professore universitario

Art. 2.

Il cons. Rocco Colicchio è nominato coordinatore del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale per la medesima durata di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A12914

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 5 maggio 2003 al 31 agosto 2003 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge

14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Taranto:

siccità dal 5 maggio 2003 al 31 agosto 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, lettera *d-bis)* e art. 3, comma 2-*bis)* nell'intero territorio provinciale con esclusione delle aree e delle colture già danneggiate dalle gelate del periodo 7-9 aprile 2003, dichiarate eccezionali con decreto ministeriale del 1º settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2003, oggetto di analogo intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12771

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo e Cremona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 27 giugno 2003 nella provincia di Cremona;

piogge alluvionali dal 3 luglio 2003 al 4 luglio 2003 nella provincia di Bergamo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bergamo:

piogge alluvionali del 3 luglio 2003, del 4 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Ghisalba;

Cremona:

grandinate del 27 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Bonemerse, Cella Dati, Cingia De' Botti, Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, Sospiro, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo, Vescovato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12772

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 17 luglio 2003 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Pordenone:

tromba d'aria del 17 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Roveredo in Piano, Vito d'Asio;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12773

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 novembre 2003.

Modifica contrattuale di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti il decreto dirigenziale n. 1005 del 13 luglio 1998 con il quale la SICOR Società Italiana Corticosteroidi S.p.a. è stata ammessa al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunione del 24 giugno 2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

45 SICOR - Società Italiana Corticosteroidi S.p.a. - Rho (Milano). Sviluppo di metodi innovativi per la produzione di derivati antraciclinici finalizzati alla chemioterapia del cancro.

Rispetto a quanto decretato in data: 13 luglio 1998;

Proroga di 12 mesi del termine di completamento del progetto di ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A12704

DECRETO 12 novembre 2003.

Rettifica al decreto 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione». Ammmissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001. (Trasferimento di titolarità da Agip Petroli S.p.a. ad Eni S.p.a). (n. 1923 Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12974 - Ambiente Tema 7, presentato da Agip Petroli S.p.a.;

Vista la nota in data 30 gennaio 2003 pervenuta a questo Ministero in data 13 febbraio 2003, prot. n. 1226, con la quale ENI S.p.a., nel comunicare che con atto di fusione in data 31 dicembre 2002 l'Agip Petroli S.p.a. è stata incorporata nella ENI S.p.a., ha richiesto la voltura del progetto n. 12974 a far data dal 1° gennaio 2003 a nome di Eni S.p.a. - Divisione Refining & Marketing;

Acquisiti, al riguardo, il parere positivo dell'Istituto convenzionato incaricato dell'istruttoria teenico-economica, espresso con nota del 22 gennaio 2003, prot. MIUR n. 674 del 29 gennaio 2003 e dell'esperto incaricato dell'istruttoria tecnico-scientifica, espresso con nota del 30 giugno 2003, prot. Miur n. 5693 del 3 luglio 2003;

Considerato che il Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 7 ottobre 2003 a preso atto della variazione del soggetto affidatario Agip Petroli S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, nell'ENI S.p.a.;

Fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 il progetto n. 12974 - Ambiente Tema 7, presentato da Agip Petroli S.p.a. è ammesso al finanziamento con la titolarità attribuita ad ENI S.p.a. - Roma.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188 Ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A12726

DECRETO 12 novembre 2003.

Rettifica al decreto 2 agosto 2002, n. 1188 Ric. Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione». Ammmissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi del decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001. (Non sussistenza del requisito di PMI per i progetti Rif. nn. 12839, 12841, 12842). (n. 1924 Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale sono stati ammessi al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, i progetti numeri 12839 - Agro-industria Tema 2, 12841 - Beni culturali - Tema 11 e 12842 - Ambiente Tema 8, presentati da PST Sicilia S.c.p.a.;

Considerato che a seguito della verifica effettuata dalla banca in rispetto al dettato del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, il PST Sicilia S.c.p.a. non è risultato in possesso dei previsti parametri ai fini del riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 21, lettera *a)* del decreto ministeriale n. 593/2000;

Espletate le verifiche in merito alla presenza nei progetti sopra menzionati dell'effetto di incentivazione, così come previsto dall'art. 5, comma 6, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 593/2000;

Tenuto conto che il Comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 7 ottobre 2003 nel prendere atto delle valutazioni positive degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati, ha confermato la sussistenza dell'effetto di incentivazione, requisito richiesto per i progetti presentati da grandi imprese;

Considerato che, a fronte dei costi ammessi per i progetti numeri 12839, 12841 e 12842, il non riconoscimento dell'agevolazione aggiuntiva a suo tempo riconosciuta per PMI comporta una diminuzione dei relativi contributi concessi con il predetto decreto direttoriale n. 1188/02, per un importo complessivo di euro 619.190,50 (di cui euro 619.190,50 per ricerca e euro 0,00 per formazione);

Fermi restando i costi ammessi;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, le schede ivi allegate, relative, ai progetti numeri 12839 - Agro-industria Tema 2, 12841 - Beni culturali Tema 11 e 12842 - Ambiente Tema 8, presentati da PST Sicilia S.c.p.a. sono annullate e sostituite dalle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Le minori risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto andranno a rideterminare l'ammontare dalle risorse indicate all'art. 3 del decreto n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188 Ric del 2 agosto 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del progetto.

Protocollo n. 12839 del 30 novembre 2001.

Progetto di ricerca:

titolo: innovazione tecnologica per il miglioramento delle produzioni e dei processi agro-alimentari nelle PMI.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1º giugno 2002.

Durata mesi: 36.

Progetto di formazione:

titolo: formazione di tecnici esperti dell'innovazione tecnologica per il miglioramento delle produzioni e dei processi agro-alimentari nelle PMI.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1º luglio 2002.

Durata mesi: 15.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Parco scientifico e tecnologico della Sicilia S.c.p.a. - Palermo;

Xenia Progetti S.r.l. - Catania.

Costo totale ammesso euro 6.105.334,05:

di cui attività di ricerca industriale: euro 5.114.000,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: euro 394.000,00;

di cui attività di formazione: euro 597.334,05;

al netto di recuperi pari a euro 0,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

		Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	5.114.000,00	394.000,00	5.508.000,00
Eleggibile lettera *c)*	€	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	€	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	€	0,00	0,00	0,00
Extra UE	€	0,00	0,00	0,00
Totale . . .	€	5.114,000,00	394.000,00	5.508.000,00

Formazione:

eleggibile lettera *a)*: € 597.334,05;

elggibile lettera *c)*: € 0,00;

elegg. Ob.2/Phasing Out: € 0,00;

non eleggibile: € 0,00;

extra UE: € 0,00;

totale: € 597.334,05.

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	70%	45%
Eleggibile lettera *c)*	65%	40%
Elegg. Ob.2/Phasing Out	60%	35%
Non eleggibile	60%	35%
Extra UE	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Formazione: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata.

Eleggibile lettera *a)*, 100%.

Eleggibile lettera *c)*, 100%.

Elegg. Ob.2/Phasing Out, 100%.

Non eleggibile, 100%.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa (totale): fino a € 4.354.434,05:

di cui per ricerca: fino a € 3.757.100,00;

di cui per formazione: fino a € 597.334,05.

Sezione D - Condizioni specifiche.

Sezione A - Generalità del progetto.

Protocollo n. 12842 del 30 novembre 2001.

Progetto di ricerca:

titolo: utilizzazione di materiali di scarto per lo sviluppo di polimeri biodegradabili (pha) per l'agricoltura e l'agroindustria.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1º giugno 2002.

Durata mesi: 36.

Progetto di formazione:

titolo: programma di addestramento alla ricerca per lo sviluppo di polimeri biodegradabili per l'agricoltura e l'agroindustria.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 2 settembre 2002.

Durata mesi: 12.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Parco scientifico e tecnologico della Sicilia S.c.p.a. - Palermo.

Costo totale ammesso: € 4.046.065,52:

di cui attività di ricerca industriale: € 3.524.000,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € 0,00;

di cui attività di formazione: € 522.065,52,

al netto di recuperi pari a € 0,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

		Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	3.524.000,00	0,00	3.524.000,00
Eleggibile lettera *c)*	€	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	€	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	€	0,00	0,00	0,00
Extra UE	€	0,00	0,00	0,00
Totale . . .	€	3.524.000,00	0,00	3.524.000,00

Formazione:

eleggibile lettera *a)*: € 522.065,52;

eleggibile lettera *c)*: € 0,00;

elegg. Ob2/Phasing Out: € 0,00;

non eleggibile: € 0,00;

extra U.E.: € 0,00;

totale: € 522.065,52.

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	70%	45%
Eleggibile lettera *c*)	65%	40%
Elegg. Ob.2/Phasing Out	60%	35%
Non eleggibile	60%	35%
Extra UE	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Formazione: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata.

Eleggibile lettera *a)*, 100%.

Eleggibile lettera *c)*, 100%.

Elegg. Ob.2/Phasing Out, 100%.

Non eleggibile, 100%.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa (totale) fino a € 2.988.865,52:

di cui per ricerca fino a € 2.466.800,00;

di cui per formazione fino a € 522.065,52.

Sezione D - Condizioni specifiche

Sezione A - Generalità del progetto.

Protocollo n. 12841 del 30 novembre 2001.

Progetto di ricerca:

titolo: le malte e gli intonaci nell'edilizia storica e monumentale della Sicilia: caratterizzazione composizionale e ricerca di nuovi prodotti compatibili con i supporti lapidei regionali.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1º giugno 2002.

Durata mesi: 36.

Progetto di formazione:

titolo: esperto sulle tecnologie di produzione ed impiego delle malte nell'edilizia storica e monumentale della Sicilia.

Inizio ed ammissibilità dei costi: 1º settembre 2002.

Durata mesi: 15.

Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Parco scientifico e tecnologico della Sicilia S.c.p.a. - Palermo.

Costo totale ammesso: € 3.641.024,31:

di cui attività di ricerca industriale: € 3.093.580,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo: € 0,00;

di cui attività di formazione: € 547.444,31,

al netto di recuperi pari a: € 0,00.

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi.

Ricerca:

		Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera *a)*	€	2.835.350,00	0,00	2.835.350,00
Eleggibile lettera *c)*	€	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	€	258.230,00	0,00	258.230,00
Non eleggibile	€	0,00	0,00	0,00
Extra UE	€	0,00	0,00	0,00
Totale . . .	€	3.093.580,00	0,00	3.093.580,00

Formazione:

eleggibile lettera *a)*: € 547.444,31;

eleggibile lettera *c)*: € 0,00;

elegg. Ob.2/Phasing Out: € 0,00;

non eleggibile: € 0,00;

extra U.E.: € 0,00;

totale: € 547.444,31.

Sezione C - Forma e misura dell'intervento.

Ricerca: contributo nella spesa nella misura sotto indicata *

	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	70%	45%
Eleggibile lettera *c*)	65%	40%
Elegg. Ob.2/Phasing Out	60%	35%
Non eleggibile	60%	35%
Extra UE	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

Formazione: Contributo nella spesa nella misura sotto indicata.

Eleggibile lettera *a)*, 100%.

Eleggibile lettera *c)*, 100%.

Elegg. Ob.2/Phasing Out, 100%.

Non eleggibile, 100%.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa (totale) fino a € 2.687.127,31:

di cui per ricerca fino a € 2.139.683,00;

di cui per formazione fino a € 547.444,31.

Sezione D - Condizioni specifiche.

03A12727

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Riuscita - Soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la società cooperativa «Riuscita - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Mario Fornasini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 2 maggio 2003 con la quale il nominato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Quarto, nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1949 e residente in Noventa Vicentina (Vicenza), via Carpagnon n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Mario Fornasini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12364

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Sirco - Società imprese riunite di cooperative a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa «Consorzio Sirco - Società imprese riunite di cooperative a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Laura Renata Bertelè ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 20 maggio 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfredo Caputi, nato a Cosenza il 5 dicembre 1962, domiciliato in Roma, via Casal de' Pazzi n. 20/2/D, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Laura Renata Bertelè, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12362

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa lavoratori giornalisti 1990 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale la società «Cooperativa lavoratori giornalisti 1990 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Laura Renata Bertelè ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 20 maggio 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfredo Caputi, nato a Cosenza il 5 dicembre 1962, domiciliato in Roma, via Casal de' Pazzi n. 20/2/D, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della rag. Laura Renata Bertelè, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 12 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1988/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 1863/03 del 22 ottobre 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste ha richiesto il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 24 ottobre 2003 «per sciopero generale»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 12 novembre 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A12742

DECRETO 19 novembre 2003.

Modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la direttiva 2002/38/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 7 maggio 2002, relativa al regime d'imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, modificativa della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visto il decreto legislativo n. 273 del 1° agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2003, relativo alla modifica della disciplina IVA per i servizi di radiodiffusione e di televisione ed ai servizi resi tramite mezzi elettronici;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del menzionato decreto legislativo n. 273 del 1° agosto 2003 che prevede l'aggiunta dell'art. 74-*quinquies* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto in particolare, il comma 10 del citato art. 74-*quinquies*, che prevede il versamento ad apposita contabilità speciale dell'imposta sul valore aggiunto da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità ma identificati nel territorio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 273 del 1° agosto 2003, che prevede, tra l'altro, che con provvedimento interdirettoriale sono stabilite le modalità di versamento dell'imposta dovuta ai sensi del comma 9 del citato art. 74-*quinquies*;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, con cui è stato emanato il regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali;

Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 482 che prevede che i pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, diversi da quelli effettuati nei Paesi aderenti all'UME, sono effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 12 novembre 2002 che prevede le modalità per l'effettuazione di pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro nell'UME;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003 che prevede nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro e in valuta nei Paesi non aderenti all'UME;

Decretano:

Art. 1.

I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, che hanno provveduto ad identificarsi in Italia, ai sensi del comma 1 dell'art. 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 devono effettuare i versamenti secondo le modalità del successivo art. 2.

Art. 2.

I soggetti di cui al precedente art. 1 effettuano i versamenti per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003. I relativi importi dovranno essere accreditati sul c/c intestato all'Ufficio italiano dei cambi: IBAN: DE03 5007 0010 0935 6403 00 - SWIFT CODE: DEUTDEFFXXX - DEUTSCHE BANK A.G. - FRANKFURT, indicando sugli ordini di pagamento il codice spese «OUR».

La causale di accredito dovrà riportare il codice/numero identificativo dell'ordinante, il periodo di riferimento dell'imposta e la dicitura «da accreditare sulla contabilità speciale n. 1796 denominata "Agenzia delle entrate direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce" intestata al Centro operativo di Pescara presso la tesoreria di Pescara (to be credited into the account n. 1796 registered in the name of "Agenzia delle entrate direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce")».

Le banche che eseguono l'accredito a favore dell'Ufficio italiano dei cambi sul conto corrente ad esso intestato, dovranno dare comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi medesimo dell'avvenuto accreditamento mediante messaggio Swift al seguente indirizzo: Cambitrrxxx.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi versa sulla contabilità speciale n. 1796 denominata «Agenzia delle entrate direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce» intestata al Centro operativo di Pescara presso la sezione di tesoreria provinciale di Pescara le somme di cui all'art. 2. Il Centro operativo di Pescara dispone il versamento agli altri Stati membri dell'Unione delle quote di imposta di competenza mediante emissione di ordinativi, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 novembre 2002, per i pagamenti in favore di Paesi aderenti all'UME, ovvero secondo le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003 per i pagamenti in favore di Paesi dell'Unione che non aderiscono all'UME. Per la quota di spettanza dello Stato italiano il Centro operativo di Pescara presenta

alla coesistente sezione di tesoreria provinciale un ordinativo da estinguere mediante emissione di quietanza a favore dell'erario capo VIII, capitolo 1203, art. 1.

Art. 4.

La Banca d'Italia acquisisce dagli Stati membri dell'Unione che aderiscono all'UME le quote di imposta di spettanza dell'erario italiano con le modalità di cui all'art. 8 del citato decreto 12 novembre 2002. A tal fine gli Stati membri effettuano i versamenti a mezzo bonifici bancari o postali tramite il sistema Target a favore della Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato (codice Bic: BITA IT R1 343). L'Ufficio italiano dei cambi acquisisce le quote d'imposta di spettanza dell'erario italiano dovute dagli Stati membri dell'Unione che non aderiscono all'UME con le modalità di cui al precedente art. 2.

Per consentire la corretta imputazione delle somme, nella causale di tali versamenti dovrà essere specificato che trattasi della ripartizione dell'imposta in questione tra gli Stati membri dell'UE, con l'indicazione «da accreditare sulla contabilità speciale n. 1796 denominata "Agenzia delle entrate Direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce" intestata al Centro operativo di Pescara presso la tesoreria di Pescara (to be credited into the account n. 1796 registered in the name of "Agenzia delle entrate Direttore del Centro operativo di Pescara e-commerce")».

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore dell'Agenzia delle entrate: FERRARA

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali: MANZITTI

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

03A12722

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Taranto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Taranto del 30 ottobre 2003 con la quale è stato comunicato che il giorno 24 ottobre 2003 dalle ore 8 alle ore 12 il servizio accettazione formalità ipotecarie del suddetto ufficio provinciale non è stato operativo a causa della adesione del personale allo sciopero proclamato in detta data;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità ipotecarie è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 5 novembre 2003 con protocollo n. 830/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Taranto - servizio di accettazione delle formalità ipotecarie nel giorno 24 ottobre 2003 dalle ore 8 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 7 novembre 2003

Il direttore regionale: GERBINO

03A12434

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di sportello catastale dell'ufficio provinciale di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 28 ottobre 2003, n. 225671 di protocollo con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Venezia ha comunicato che per l'intera giornata del 24 ottobre 2003 il servizio di sportello catastale è rimato chiuso a causa della mancanza di personale che ha aderito allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 30 ottobre 2003, n. 9065 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento per l'intera giornata del 24 ottobre 2003 del servizio di sportello catastale dell'ufficio provinciale di Venezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 11 novembre 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A12724

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio dell'ufficio provinciale di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 28 ottobre 2003, n. 364579 di protocollo con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Vicenza ha comunicato che per l'intera giornata del 24 ottobre 2003 il servizio pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio dell'ufficio provinciale di Vicenza è rimato chiuso a causa della mancanza di personale che ha aderito allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 30 ottobre 2003, n. 9072 di protocollo;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 24 ottobre 2003 del servizio pubblicità immobiliare della sezione staccata di Schio dell'ufficio provinciale di Vicenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 11 novembre 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A12725

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 ottobre 2003.

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 maggio 1999, n. 78/99, in materia di recesso dai contratti con clienti idonei di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 123/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 ottobre 2003;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nell'esercizio delle funzioni di regolazione ad essa intestate garantisce, tra l'altro, la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;

l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede che l'Autorità stabilisca, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico da inserire nei contratti stessi;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999 (di seguito: deliberazione n. 78/99);

la deliberazione 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 20/03);

Visto il documento per la consultazione pubblicato in data 31 luglio 2003, concernente proposte per la regolazione dei contratti bilaterali in deroga di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il documento per la consultazione 31 luglio 2003);

Considerato che:

il sistema elettrico nazionale appare caratterizzato da una carenza strutturale di capacità produttiva a fronte del progressivo incremento della domanda, alla quale può essere posto rimedio con il rapido apprestamento di nuova capacità di generazione nazionale;

l'Autorità, al fine di favorire il processo di liberalizzazione del settore, con la deliberazione n. 78/99, ha definito alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, tra le quali il riconoscimento alle parti della facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, salvo preavviso non superiore a sei mesi per il cliente idoneo e ad un anno per il fornitore;

con la deliberazione n. 20/03, l'Autorità ha definito modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione;

nel documento per la consultazione 31 luglio 2003, l'Autorità ha, tra l'altro, proposto di introdurre la facoltà di rinunciare consensualmente alla clausola di recesso unilaterale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 78/99;

la maggior parte dei soggetti che ha partecipato alla consultazione ha espresso consenso in relazione all'introduzione di predetta facoltà nel caso in cui la parte acquirente sia un cliente grossista, rappresentando per altro la necessità di mantenere, durante la presente fase di liberalizzazione del mercato elettrico, forme di tutela dei clienti finali idonei, anche in relazione ai tempi necessari per lo sviluppo di concorrenza tra produttori, distributori e grossisti sul mercato libero;

il finanziamento di nuova capacità di generazione in un contesto di mercato libero, in cui i clienti idonei sono liberi di cambiare fornitore, comporta per gli investitori rischi più elevati rispetto a quelli sopportati in un contesto in cui i clienti debbono approvvigionarsi esclusivamente da fornitori stabili;

il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla costruzione di nuovi impianti di generazione di energia elettrica o agli interventi di rifacimento e ripotenziamento di impianti di generazione è facilitato da garanzie per il rimborso dei finanziamenti di natura contrattuale;

in un contesto di mercato libero, le garanzie contrattuali di cui al precedente alinea possono essere assicurate anche mediante la stipula di contratti di vendita di energia elettrica a lungo termine;

la difficoltà di finanziamento di nuovi impianti può costituire una barriera all'entrata nel mercato nazionale per nuovi soggetti allo stato non dotati di propria capacità di generazione;

Ritenuto che sia opportuno:

introdurre la facoltà di rinunciare consensualmente alla clausola di recesso unilaterale prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 78/99, quando la parte acquirente sia un cliente grossista;

non introdurre la medesima facoltà quando la parte acquirente sia un cliente finale idoneo, al fine di evitare che i fornitori di energia elettrica, in quanto soggetti operanti in un mercato oligopolistico e caratterizzato da asimmetrie informative, mediante la stipula di con-

tratti con clienti finali idonei a lungo termine senza clausola di recesso erigano una barriera all'entrata contro nuovi entranti limitando la contendibilità del mercato;

Delibera

di integrare l'art. 1 della deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999, mediante inserimento di un comma 2 formulato come segue:

«2. Nei contratti in cui la parte acquirente è un cliente grossista, le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, si applicano qualora le parti si accordino espressamente in tal senso.»;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 29 ottobre 2003

Il presidente: RANCI

03A12206

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 5 novembre 2003.

Ulteriori indicazioni in materia di cessione del contratto stipulato tra impresa e Soa per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e di variazioni minime dell'attestazione di qualificazione in corso di validità. (Determinazione n. 19/03). *Rif. SOA/420 SOA/498 SOA/508.*

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto;

Talune SOA hanno rivolto all'Autorità alcuni quesiti in ordine alle problematiche di seguito evidenziate:

A) ammissibilità o meno della cessione (ex art. 1406 ss. c.c.) ad altra impresa del contratto stipulato tra SOA ed impresa per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;

B) variazione dell'attestazione in corso di validità attuata da una SOA diversa da quella che ha provveduto al rilascio dell'originaria attestazione;

C) riconducibilità o meno all'ipotesi di variazione minima (ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e determinazione n. 40/2000) delle seguenti fattispecie:

1) cessione/conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte del titolare, all'impresa costituita dagli eredi in forma societaria;

2) donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio da parte dei donatari in forma societaria.

Le questioni sono state sottoposte all'esame della commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 del cui parere deve avvalersi l'Autorità per la definizione delle procedure e dei criteri che devono essere seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attività di qualificazione.

La commissione consultiva ha espresso il proprio avviso nelle sedute del 21 marzo 2003 e del 14 luglio 2003.

L'Autorità, tenuto conto delle indicazioni e considerazioni del suddetto parere, definisce nella presente determinazione i criteri cui devono attenersi le SOA nell'esercizio della propria attività di qualificazione.

Considerato in diritto;

A) Quanto all'ammissibilità o meno di una cessione tra imprese del contratto di attestazione stipulato con una SOA.

Relativamente alla problematica indicata la soluzione non può prescindere dall'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie «cessione del contratto» disciplinata dagli articoli 1406-1410 del codice civile, da raffrontare con le caratteristiche fondamentali del contratto di attestazione SOA/impresa. La cessione del contratto è un atto di autonomia privata con cui si realizza la successione *inter vivos* a titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari (tra le tante, Cassazione civile - sez. I, 2 giugno 2000, n. 7319).

L'effetto tipico della cessione del contratto — e della conseguente successione di un terzo ad una delle parti nella posizione contrattuale di quest'ultima — consiste nella produzione degli effetti del contratto oggetto di cessione non più tra il cedente ed il contraente ceduto, bensì tra il cessionario ed il contraente ceduto.

L'art. 1406 del codice civile individua i seguenti presupposti (condizioni di ammissibilità) della cessione:

che abbia ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive;

che dette prestazioni non siano state ancora eseguite;

che il contraente ceduto assenta alla cessione.

Posto che nel contratto tra SOA ed impresa l'ordinamento giuridico vigente non contiene alcun espresso divieto di cessione riferito al contratto di attestazione,

al fine di verificare la possibilità o meno della cessione del contratto tra SOA ed impresa, va osservato che dal quadro normativo (articoli 15, commi 2, 3, 5 ed 8, e 26, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e dagli indirizzi interpretativi dell'Autorità (determinazione n. 40/2000; n. 50/2000; n. 6/2001; n. 5/2003) emerge, che sulla base dell'originaria disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 — e, quindi, senza tener conto delle eventuali modifiche in corso di perfezionamento — il contratto tra SOA ed impresa vede nel rilascio dell'attestazione di qualificazione una prestazione che grava sulla SOA cui è rapportato un corrispettivo posto a carico dell'impresa.

Tale fatto conduce ad affermare che, nel caso che l'attestazione non sia stata ancora rilasciata, il contratto sia cedibile. In questo caso, però, il termine di decorrenza del quinquennio di riferimento dei requisiti di qualificazione dell'impresa cessionaria decorre non dalla data di stipula dell'originario contratto di attestazione ma dalla data di accettazione, da parte del contraente ceduto, del suddetto contratto.

Altro aspetto è quello che riguarda le modifiche ed integrazioni ad attestazioni già rilasciate. Va rilevato che, il diritto positivo e le relative interpretazioni di indirizzo già emanate dall'Autorità hanno fatto ritenere che dal contratto di attestazione prendono vita in capo ad entrambi i contraenti «posizioni contrattuali» complesse, che non si esauriscono nelle prestazioni aventi ad oggetto l'attestazione originaria ed il relativo corrispettivo, ma che prevedono anche — a fronte di determinate fattispecie («variazioni minime» oppure «integrazioni» delle categorie e/o delle classifiche di qualificazione, sempre che resti inalterata la durata dell'efficacia dell'attestazione originaria oppure variazione nella persona del direttore tecnico, qualora l'attestazione originaria sia collegata al soggetto uscente) — l'insorgere di obblighi e di aspettative reciproci (poco importa se ricondotti al contratto originario o ritenuti oggetto di contratti a questo accessori).

A seguito delle considerazioni sopra riportate discende l'impossibilità di cedere un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al rilascio dell'attestazione all'impresa originaria contraente, perché le posizioni soggettive che verrebbero trasferite in conseguenza della cessione del contratto avrebbero ad oggetto un'attestazione che non è in alcun modo trasferibile all'impresa cessionaria.

B) Quanto alla possibilità, per un'impresa, di affidare l'introduzione nella propria attestazione di «variazioni minime» (ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e determinazione n. 40/2000) ad una SOA diversa da quella che ha provveduto all'originaria attestazione.

Le considerazioni che nella determinazione n. 40/2000 hanno condotto l'Autorità ad esprimere l'avviso sulla incedibilità del contratto di attestazione una volta rilasciata l'attestazione originaria — pur in presenza di posizioni contrattuali potenzialmente non ancora esaurite (potendosi verificare le fattispecie correlate alle «integrazioni» e alle «variazioni minime») — portano a precisare che soltanto alla SOA che abbia rilasciato tale attestazione possano essere rivolte richieste di «integrazioni» dell'originaria attestazione oppure di inserimento nel documento delle cosiddette «variazioni minime».

Va difatti in primo luogo considerato che, qualora si debbano apportare all'attestazione delle «integrazioni» oppure delle «variazioni minime», la SOA che vi provvede cura l'emissione di un nuovo certificato di attestazione, nel quale viene rappresentata l'intera qualificazione dell'impresa e che se è vero che le suddette modifiche comportano una modesta attività istruttoria e valutativa questa segue ad altre, ben più articolate ed impegnative attività, poste in essere in occasione ed in funzione dell'attestazione originaria i cui esiti sono tutti contestualmente «trasfusi» nel nuovo documento di attestazione.

Ecco perché, anche in vigenza dell'originario testo regolamentare — ed a maggior ragione una volta entrata in vigore la modifica attualmente in corso di perfezionamento — è apparso corretto concludere che le «variazioni» e le «integrazioni» dell'attestato di qualificazione possano essere compiute esclusivamente dalla stessa SOA che ha provveduto al rilascio dell'attestazione originaria.

C) Quanto alla riconducibilità o meno all'ipotesi di «variazione minina» (ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e determinazione n. 40/2000) in alcune fattispecie:

C1) quanto alla riconducibilità all'ipotesi di «variazione minima» (ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e determinazione n. 40/2000) della cessione/conferimento dell'impresa individuale, a seguito della morte del titolare, all'impresa costituita dagli eredi in forma societaria.

In merito alla indicata fattispecie va, in primo luogo, osservato che la trasformazione è istituto peculiare della disciplina della società, con la conseguenza che non sarebbe possibile parlare di trasformazione avendo riferimento al «passaggio» tra imprese individuali e società o altre organizzazioni collettive. La giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 11 aprile 2002, n. 5141) ha osservato che «in caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 del codice civile concernente esclusivamente il caso di tra-

sformazione di società da un tipo all'altro, con conseguente passaggio *ipso iure* dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi».

La trasformazione consiste, infatti, nel cambiamento del tipo di società e non comporta estinzione di un soggetto con la creazione di uno nuovo, ma solo modificazione dell'atto costitutivo della società interessata, di cui resta ferma l'identità (in giurisprudenza, tra le tante, Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2002, n. 13434; Id., sez. II, 3 gennaio 2002, n. 26).

Tuttavia il caso in esame comporta che le attività che devono essere svolte dalle SOA, possono essere considerate riconducibili, in larga misura, alla «variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguente ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo», che la lettera *A)*, punto 1.*a),* della determinazione n. 40/2000, considera «variazione minima» ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, quindi, assoggettata alla tariffa minima ivi quantificata.

Va osservato, però, che il «passaggio» dall'impresa individuale ad una impresa organizzata dagli eredi in forma societaria, pur dando luogo ad un soggetto giuridico ben distinto dalla precedente impresa individuale di cui era titolare il *de cuius,* comporta una attività da parte delle SOA che è di contenuto maggiore di quello svolto in occasione delle «variazioni minime» ma minore di quello svolto in occasione del rilascio della attestazione di qualificazione originaria.

Di conseguenza, si ritiene che, nel caso in esame, pur dovendo stipularsi un nuovo contratto di attestazione la tariffa da applicarsi è pari ad un quarto di quella stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Ciò nel caso in cui la SOA che rilascia l'attestazione sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione del *de cuius* e non si richiede che siano modificate categorie, classifiche e termini di validità dell'attestazione originaria.

C2) Quanto alla riconducibilità all'ipotesi di «variazione minima» (ex art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e determinazione n. 40/2000) della donazione di impresa individuale con continuazione dell'esercizio da parte dei donatori sotto forma di società.

In merito alla indicata ipotesi, va osservato che secondo la giurisprudenza, «non vi è alcuna ragione per non ritenere che la cessione di azienda, in quanto negozio costitutivo di diritti reali in capo ad altro soggetto, debba intendersi in senso ampio, comprensivo quindi anche della donazione» (Commissione tributaria centrale - sez. V, 11 giugno 1999, n. 3847).

Le considerazioni esposte per quanto riguarda il punto *C1)* conducono, però, a ritenere che il donatario dell'azienda, che voglia conseguire l'attestazione di qualificazione in virtù dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi riferiti all'azienda donata (ex art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che risulta già attestata, pur dovendo stipulare un autonomo contratto con una SOA, deve corrispondere alla stessa la tariffa pari ad un quarto di quella stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Ciò nel caso in cui la SOA che rilascia l'attestazione sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione originaria e non siano richieste modifiche alle categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione.

Per tutte le considerazioni svolte, l'Autorità è dell'avviso che:

a) un contratto di attestazione che abbia già dato luogo al rilascio della stessa non può essere ceduto;

b) l'introduzione nelle attestazioni di «integrazioni» o di «variazioni minime» non può essere effettuata da una SOA diversa da quella che ha provveduto all'originaria attestazione;

c) nel caso di cessione/conferimento di una impresa individuale, a seguito della morte del titolare, ad una impresa costituita dagli eredi in forma societaria, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione, corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l'attestazione sia quella che ha rilasciato l'attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione;

d) nel caso della donazione di una impresa individuale qualora il donatario dell'azienda, voglia proseguire l'attività del donante, occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto di attestazione corrispondendo alla SOA la tariffa pari ad un quarto della tariffa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualora la SOA che rilascia l'attestazione sia quella che ha rilasciato l'attestazione alla ditta individuale e la nuova attestazione contenga le stesse categorie, classifiche e termini di validità della precedente attestazione.

Roma, 5 novembre 2003

Il presidente: GARRI

03A12814

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2003)**, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 335** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18)**, recante: «Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri), come modificato dal decreto-legge n. 236 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002, è riportato nei riferimenti normativi all'art. 1-*bis*.

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«3-*bis*. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri), come modificato dal decreto-legge n. 236 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 284 del 2002, e come ulteriormente modificato dalla presente legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1 *(Differimento della disciplina del prezzo dei libri)* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003. Il decreto-legge n. 271 del 2003 ha prorogato il termine fino all'attuazione della riforma organica della normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

2. *(Abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192).*

3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della predetta sperimentazione, che è trasmessa al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A12861

Testo del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2003), **coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 336** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 18), **recante: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati italiani all'estero

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 marzo 2004.

1-bis. Le somme iscritte in conto competenza nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2004.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2003, n. 76, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122 (*Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2003, n. 125), reca: «Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati italiani all'esetero». Si trascrive il testo dell'art. 1:

«Art. 1. — Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'art. 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati».

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122, si interpretano nel senso che, fermi restando il limite massimo complessivo di trecentottantaquattro unità e i limiti di spesa di cui al medesimo articolo, commi 1 e 3, il Ministero degli affari esteri può procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti temporanei per una durata massima complessiva di dodici mesi.

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento al decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2003, n. 76, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122 (*Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2003, n. 125) si vedano le note all'art. 1. Si trascrive il testo dell'art. 1-*bis*:

«Art. 1-*bis*. — 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'art. 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'art. 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.178.552 euro per l'anno 2003 e di 17.500.304 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A12913

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2003 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

al carabiniere Cataldo Gallo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, interveniva, libero dal servizio ed unitamente ad un commilitone, in soccorso di un uomo gravemente ferito rimasto intrappolato tra le lamiere contorte di un'autovettura in fiamme, riuscendo a trarlo in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 30 ottobre 2001 - Canosa di Puglia (Bari);

al carabiniere Cataldo Mastrapasqua, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, cosciente sprezzo del pericolo ed eccezionale coraggio, interveniva, libero dal servizio ed unitamente ad un commilitone, in soccorso di un uomo gravemente ferito rimasto intrappolato tra le lamiere contorte di un'autovettura in fiamme, riuscendo a trarlo in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed elevato senso del dovere». — 30 ottobre 2001 - Canosa di Puglia (Bari);

al maresciallo ordinario dei carabinieri Emanuele Di Paolo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un'abitazione in fiamme e con il pavimento pericolante, riuscendo a trasportare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 14 gennaio 2002 - Bitti (Nuoro) —;

al brigadiere dei carabinieri Alberto Raffaello Germano, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad altro militare, in soccorso di un'anziana donna rifugiatasi sul balcone della propria abitazione completamente avvolta dalle fiamme, riuscendo a trarla in salvo in pochi istanti prima del crollo della struttura. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 13 gennaio 2002 - Marsiconuovo (Potenza) —;

al carabiniere scelto Francesco Giampaolo, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo interveniva, unitamente ad altro militare, in soccorso di un'anziana donna rifugiatasi sul balcone della propria abitazione completamente avvolta dalle fiamme, riuscendo a trarla in salvo in pochi istanti prima del crollo della struttura. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». — 13 gennaio 2002 - Marsiconuovo (Potenza)

03A12313

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile al comune di Mozzagrogna (Chieti), con la seguente motivazione: «Centro strategicamente importante, situato sulla linea Gustav, durante l'ultimo conflitto mondiale fu teatro di ripetuti e devastanti bombardamenti e di efferate azioni di guerra da parte degli opposti schieramenti, che provocarono cinquanta vittime civili e la quasi totale distruzione dell'abitato.

La popolazione tutta, seppure provata dagli stenti e dalle sofferenze, intraprendeva poi la difficile opera di ricostruzione» — 1943 - Mozzagrogna (Chieti).

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2003 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

al sig. Fabio Sbardella, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Con generosa determinazione non esitava, unitamente ad altro animoso, a tuffarsi nelle acque di un fiume in soccorso di due persone che vi erano precipitate a bordo di un'autovettura, riuscendo ad estrarle dall'abitacolo e a trarle in salvo. Nobile esempio di non comune spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — 15 luglio 2001 - Jesolo (Venezia) —;

al sig. David Gruenwald, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Con generosa determinazione non esitava, unitamente ad altro animoso, a tuffarsi nelle acque di un fiume in soccorso di due persone che vi erano precipitate a bordo di un'autovettura, riuscendo ad estrarle dall'abitacolo e a trarle in salvo. Nobile esempio di non comune spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — 15 luglio 2001 - Jesolo (Venezia).

03A12311 - 03A12312

Approvazione dello statuto dell'Ente Ordine Mauriziano

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 novembre 2003, è stato approvato lo statuto dell'Ente Ordine Mauriziano, ente pubblico nazionale con sede in Torino, via Magellano n. 1, ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante «Ordinamento dell'Ordine Mauriziano» e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Lo statuto, approvato dal commissario straordinario dell'Ente, prefetto dott.ssa Anna Maria D'Ascenzo, con deliberazione n. 582/2003 del 23 settembre 2003, contiene essenzialmente adeguamenti dell'ordinamento interno dell'Ordine Mauriziano alle norme dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 419/1999, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

03A12769

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclin»

Estratto decreto NCR n. 472 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACICLIN, anche nelle forme e confezioni: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml, «800 mg granulato lato per sospensione orale» 35 bustine da 3 g.

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/A, c.a.p. 35031, Italia, codice fiscale 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 371/1993:

confezione: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 028614129 (in base 10), 0V97HK (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale.

Classe: «A - nota 84» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Montefarmaco S.p.a. - via G. Galilei, 7 - 20016 Pero (Milano).

Composizione: 5 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: 400 mg di Aciclovir;

eccipienti: sorbitolo non cristallizzabile, glicerolo, cellulosa polverizzata, metile-p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma amarena (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «800 mg granulato per sospensione orale» 35 bustine da 3 g.

A.I.C. n. 028614131 (in base 10), 0V97HM (in base 32).

Classe: «A - nota 84» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002 n. 178.

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fine Foods N.T.M. S.p.a. - via Berlino, 39 - 24040 Zingonia - Verdellino (Bergamo).

Composizione: ogni bustina di granulato contiene:

principio attivo: 800 mg di Aciclovir;

eccipienti: lattosio monoidrato 250 mg, sodio carbossimetilcellulosa, aspartame, aroma fragola, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Aciclovir» sospensione orale e granulato per sospensione orale è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes Genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento della varicella e dell'Herpes Zoster.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12731

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin MCT»

Estratto decreto n. 510 del 17 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIPOFUNDIN MCT, anche nelle forme e confezioni: «5% + 5% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml; «5% + 5% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml; «5 % + 5% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml; «10% + 10% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml; «10% + 10% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml e «10% + 10% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% + 5% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 027485147 (in base 10), 0U6SYV (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braunstrasse 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 5 g; trigliceridi a catena media 5 g;

eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 0,8 g; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; α - tocoferolo 10 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml;

confezione: «5% + 5% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 027485150 (in base 10), 0U6SYY (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braunstrasse 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 5 g; trigliceridi a catena media 5 g;

eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 0,8 g; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; α -tocoferolo 10 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml;

confezione: «5% + 5% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 027485162 (in base 10), 0U6SZB (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braunstrasse 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 5 g; trigliceridi a catena media 5 g;

eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 0,8 g; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; α - tocoferolo 10 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml;

confezione: «10% + 10% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 027485174 (in base 10), 0U6SZQ (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braunstrasse 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di sola 10 g; trigliceridi a catena media 10 g;

eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 1,2 g; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; α - Tocoferolo 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml;

confezione: «10% + 10% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 027485186 (in base 10), 0U6T02 (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braunstrasse 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 10 g; trigliceridi a catena media 10 g;

eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 1,2 g; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; α -Tocoferolo 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml;

confezione: «10% + 10% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 027485198 (in base 10), 0U6T0G (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braunstrasse 1 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia 10 g; trigliceridi a catena media 10 g;

eccipienti: glicerolo 2,5 g; lecitina d'uovo 1,2 g; sodio oleato in quantità non maggiore di 30 mg; α - Tocoferolo 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Lipofundin MCT» può essere utilizzato come parte integrante di un regime di alimentazione parenterale totale nei pazienti che non possono nutrirsi in modo adeguato per via orale. «Lipofundin MCT» è particolarmente indicato nei casi in cui si richieda una sostituzione calorica con componenti grassi a rapida assimilazione, quali appunto i trigliceridi a catena media (MCT), oppure un apporto di acidi grassi essenziali e di liquidi.

Ruolo clinico delle due formulazioni:

«Lipofundin MCT 10%» contiene 50 g di MCT e 50 g di olio di soia per litro ed è principalmente usato per un apporto energetico e di grassi essenziali nel corso di regimi standard di nutrizione parenterale — per periodi di 5-10 giorni — in pazienti con normale fabbisogno di energia e di liquidi, normotrofici e con funzione renale non compromessa.

«Lipofundin MCT 20%» contiene il doppio di nutrienti nello stesso volume (la stessa quantità di nutrienti in un volume dimezzato) ed è quindi particolarmente indicato per pazienti con fabbisogno calorico estremamente elevato (p. es. i grandi ustionati) ed in condizioni di limitata assunzione di liquidi (funzione renale compromessa) ed in generale quando il periodo di alimentazione parenterale totale superi i 5-10 giorni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12736

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam»

Estratto decreto G n. 538 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico BROMAZEPAM, nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse» 20 compresse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035645011\G (in base 10), 11ZTLM (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg;

confezione: «3 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 035645023\G (in base 10), 11ZTLZ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; E172 0,7 mg;

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 035645035\G (in base 10), 11ZTMC (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: un ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina 3,77 mg; disodio edetato 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml;

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12729

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocaina»

Estratto decreto n. 539 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CARBOCAINA, anche nelle forme e confezioni: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml, «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml, «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000, «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano) Palazzo Volta, via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 016691558 (in base 10), 0HXDC6 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 016691560 (in base 10), 0HXDC8 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 016691572 (in base 10), 0HXDCN (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 016691584 (in base 10), 0HXDD0 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 016691596 (in base 10), 0HXDDD (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principi attivi: mepivacaina cloridrato 10 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7,5 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 016691608 (in base 10), 0HXDDS (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7,5 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 016691610 (in base 10), 0HXDDU (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6,5 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 016691622 (in base 10), 0HXDF6 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6,5 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: carbocaina è indicata in tutti gli interventi che riguardano: chirurgia generale (piccola chirurgia); ostetricia e ginecologia; urologia; oculistica (blocco retrobulbare, ecc.); dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.); otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.); ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.); medicina generale (caudalgie, nevralgie, ecc.); medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Carbocaina con adrenalina è indicata quando si desideri prolungare la durata dell'anestesia regionale oppure quando è necessario operare in una zona assolutamente ischemica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12728

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Marcaina»

Estratto decreto n. 540 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MARCAINA, anche nelle forme e confezioni: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000, «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000, «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano) Palazzo Volta, via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 021409331 (in base 10), 0NFCKM (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 021409343 (in base 10), 0NFCKZ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 021409356 (in base 10), 0NFCLD (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 021409368 (in base 10), 0NFCLS (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 021409370 (in base 10), 0NFCLU (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 021409382 (in base 10), 0NFCM6 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 2,5 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 021409394 (in base 10), 0NFCML (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml con adrenalina 1:200000 - A.I.C. n. 021409406 (in base 10), 0NFCMY (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) (Italia), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 5 mg; adrenalina tartrato acido 0,009 mg;

eccipienti: sodio cloruro 8 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: marcaina si può utilizzare in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale tronculare, loco regionale; blocco simpatico; blocco endovenoso retrogrado e blocco endoarterioso (limitatamente alla forma senza vasocostrittore); peridurale, sacrale; spinale subaracnoidea.

Marcaina è quindi indicata in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, stomatologia, ostetricia e ginecologia, dermatologia, sia impiegata da sola sia associata a narcosi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12730

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipecacuana»

Estratto decreto n. 541 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune IPECACUANA con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nella forma e confezione: «70 mg/ml sciroppo emetico», flacone da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: NEW.FA.DEM. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Giugliano in Campania - Napoli, Viale Ferrovie dello Stato zona Asi, cap 80014, Italia, Codice fiscale 06115290634.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «70mg/ml sciroppo emetico», flacone da 100 ml;

AIC n. 035176015\G (in base 10) 11KHLH (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: NEW.FA.DEM S.r.l. stabilimento sito in Giugliano (Napoli) Italia, viale Ferrovie dello Stato - zona ASI (tutte).

Composizione: 1 ml:

principio attivo: estratto fluido di ipecacuana 70 mg (contenuto in etanolo compreso tra il 55 e il 61 per cento v/v);

contenuto di alcaloidi totali espressi come emetina: non meno di 1,3 mg/ml e non più di 1,4 mg/ml;

eccipienti: acido cloridrico 0,25 ml; glicerolo 10 ml; saccarosio 50 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: induzione dell'emesi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12732

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam»

Estratto decreto G n. 542 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico BROMAZEPAM nelle forme e confezioni:

«1,5 mg compresse» 20 compresse, «3 mg compresse» 20 compesse, «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare AIC: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7 - c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge m. 537/1993:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 035786019\G (in base 10) 124393 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118, Piacenza (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 118,5 mg; cellulosa microcristallina 132,5 mg; magnesio stearato 0,5 mg; talco 2 mg.

Confezione: «3 mg compresse» 20 compresse;

AIC n. 035786021\G (in base 10) 124395 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118, Piacenza (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Bromazepam 3 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 115,5 mg; cellulosa microcristallina 133,3 mg; magnesio stearato 0,5 mg; talco 2 mg; ossido di ferro rosso 0,7 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

AIC n. 035786033\G (in base 10) 12439K (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Italia, Stradone Farnese, 118, Piacenza (tutte).

Composizione: Un ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina sodica 3,77 mg; edetato disodico 0,1 mg; aroma frutti misti 30 mg; acqua depurata 50 mg; glicole propilenico quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi. Stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto ed insonnia. Disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genitourinario, cefalea da tensione. Reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12733

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Edeina»

Estratto decreto A.I.C. n. 543 del 30 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EDEINA, nelle forme e confezioni: «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi da 100 ml.

Titolare AIC: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, c.a.p. 36100, Italia, codice fiscale 00691950240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% soluzione vaginale» 5 flaconi da 100 ml;

AIC n. 035059017 (in base 10) 11FXB9 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione vaginale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Zambon Group S.p.a. stabilimento sito in Vicenza (Italia), via della Chimica n. 9 (produzione, confezionamento, controllo del finito).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: 1-idrossimetil-1-metil etilammonio dell'ibuprofen 0,1 g;

eccipienti: 2-fenossietanolo p-idrossibenzoati di metile-etile-propile-butile 0,5 g; polisorbato 20 1 g; glicole propilenico 10 g; essenza floreale 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: vulvovaginiti e cervicovaginiti di qualunque origine e natura;

trattamento pre e post-operatorio in chirurgia ginecologica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flector»

Estratto decreto n. 481 del 17 ottobre 2003

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FLECTOR rilasciata alla Società IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, fraz. San Grato - via Emilia n. 99, cap 26900, Italia, codice fiscale 10616310156, nella confezione:

AIC n. 027757057 «20 bustine 50 mg».

Viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «BAIFENAC» nella confezione:

AIC n. 036058016 «50 mg granulato» 20 bustine.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg granulato «20 bustine;

AIC n. 036058016 (in base 10) 12DDX0 (in base 32).

Classe: resta confermata la classe «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: granulato.

Altre condizioni: la confezione del medicinale sopra indicato continua a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 027757, presentato per l'autorizzazione originaria e successive modifiche.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 027757057, in precedenza attribuito, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantacid»

Estratto decreto n. 533 del 30 ottobre 2003

È autorizzata la conversione del medicinale PANTACID, della società Pantafarm S.r.l., con sede via Palestro, 14, Roma, codice fiscale n. 07441660631, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: CEFONICID.

Confezione A.I.C.: n. 033031016/G - «500 mg im.» 1 flac.no polv. 500 mg + fiala solv. 2 ml per soluz. iniett. uso im.;

n. 033031028/G - «1000 mg im» 1 flac.no polv. 1 g + fiala solv. 2,5 ml per soluz. iniett. uso im.

Per la confezione «500 mg im» 1 flac.no polv. 500 mg + fiala solv 2 ml per soluz. iniett. uso im (A.I.C. n. 033031016/G) resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Per la confezione «1000 mg im» 1 flac.no polv 1 g + fiala solv. 2,5 ml per soluz iniett uso im (A.I.C. n. 033031028/G):

classe: A) ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «PANTACID» già prodotti e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 033031016 - 033031028), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12739

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mag 2»

Estratto provvedimento n. 597 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: MAG 2:

6 fiale iniettabili 10 ml - A.I.C. n. 025519012;

«150 mg/ml soluzione orale» 20 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 025519036;

20 bustine granulato 2,25 g - A.I.C. n. 025519048.

Società: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale MAG 2 - 6 fiale iniettabili 10 ml - A.I.C. n. 0225519 012; MAG 2 - «150 mg/ml soluzione orale» 20 flaconcini 10 ml - A.I.C. n. 0225519 036; MAG 2 - 20 bustine granulato 2,25 g - A.I.C. n. 0225519 048 prodotti anteriormente al 23 giugno 2003 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 171 del 23 maggio 2003 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paidocin»

Estratto provvedimento n. 599 del 27 ottobre 2003

Specialità medicinale: PAIDOCIN:

«4,8 g granulato sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 027502032;

«400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 027502044.

Società Promedica S.r.l., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Paidocin», «4,8 g granulato sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 027502032, «Paidocin», «400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 027502044, prodotti anteriormente al 7 aprile 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 70 del 5 marzo 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 2 aprile 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12738

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di sette società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle sottoelencate società cooperative aventi sede legale in provincia di Torino:

1) società cooperativa «Ca' Nostra a r.l.», con sede legale in Torino, via Chiomonte n. 24, costituita in data 7 aprile 1959 per rogito notaio dott. Leopoldo Bertolé, iscritta al n. 309/59 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 703, partita IVA n. 97509250011;

2) società cooperativa edilizia «Metropolis 2000 a r.l.», con sede legale in Torino, corso F. Turati n. 11/C, costituita in data 26 giugno 1991 per rogito notaio dott. Emanuele Chianale, iscritta al n. 3237 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5658, partita IVA n. 06155590018;

3) piccola società cooperativa «Coop Spot a r.l.», con sede legale in Trofarello, via Rigolfo n. 37/A, costituita in data 1º giugno 1999 per rogito notaio dott.ssa Maria Pia Ansalone, iscritta al n. 109665/1999 del registro imprese di Torino, pos. prov. n. 6794, partita IVA n. 07775520013;

4) cooperativa dei Servizi della Manodopera e dei Trasporti - «C.S.M.T. - s.c.a r.l.», con sede legale in Torino, via De Marchi n. 6, costituita in data 30 gennaio 1999 per rogito notaio dott.ssa Luisa Quaglino Rinaudo, iscritta al n. 52046/1999 del registro imprese di Torino, pos. prov. n. 6702, partita IVA n. 07692400018;

5) società cooperativa «A. Ortolani a r.l.», con sede legale in Torino - via G. Ascoli n. 2, costituita in data 10 febbraio 1984 per rogito notaio Gennaro Viscusi, iscritta al n. 1351/84 del registro delle società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4706, partita IVA n. 04594540017;

6) società cooperativa «Valcamonica a r.l.», con sede legale in Torino, corso Francia n. 15, costituita in data 26 marzo 1991 per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli, iscritta al n. 2075/91 del registro delle società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5608, partita IVA n. 06101680012;

7) società cooperativa «CO.S.FI.T. a r.l.», con sede legale in Torino - corso San Martino n. 1, costituita in data 30 novembre 1985 per rogito notaio dott.ssa Emma Rosani, iscritta al n. 241/86 del registro delle società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4938, partita IVA n. 04973930011.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9, 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12503

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; la stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione dirigenziale n. 254 del 20 ottobre 2003			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio 54.RA	Impresa Ross gioielli di Menghi Rossana	Sede: Ravenna	02	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

03A12310

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Proloco Povoletto soc. coop. a r.l.», in Povoletto

Con deliberazione n. 3346 del 31 ottobre 2003 la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa Proloco Povoletto soc. coop. a r.l.» con sede in Povoletto, costituita il 24 luglio 1984 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Cervignano del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Francesca Migotto, con studio in Udine, Corte Savorgnan, 6.

03A12740

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Fondo sanitario nazionale 2001-2002 - Parte corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale (art. 33, legge n. 40/1998). (Deliberazione n. 44/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 46, seconda colonna, nel penultimo capoverso delle premesse, al terzo rigo, dove è scritto: «... sul numero stimato degli stranieri non in regola ...», leggasi: «... sul numero *minimo* stimato degli stranieri non in regola ...».

03A12865

Comunicato relativo alla deliberazione 1° agosto 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Linea C della metropolitana di Roma. (Deliberazione n. 65/2003)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 6 novembre 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 51, seconda colonna, nell'ultimo capoverso, al quarto rigo, dove è scritto: «... nella tratta *77* (Torrenova-Pantano) ...», leggasi: «... nella tratta *T7* (Torrenova-Pantano) ...».

03A12864

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501277/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**